

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

PARTE SPECIALE

5

Reati ambientali

Sommario

1. I reati ambientali (art. 25- <i>undecies</i> del D. Lgs. 231/2001).....	3
2. Mappa aziendale delle aree a rischio commissione dei reati ambientali.....	15
3. Principi generali di comportamento.	16
4. Presidi di controllo specifici.....	18
5. Gestione dei processi incidenti sul rischio reati ambientali	23
6. Istruzioni e verifiche dell'Organismo di Vigilanza	26

1. I reati ambientali (art. 25-*undecies* del D. Lgs. 231/2001)

Il D.lgs. 7 luglio 2011 n. 121, in attuazione dell'art. 19 della L. 4 giugno 2010 n. 96, ha modificato il D.lgs. n. 231/01, introducendo tra i reati-presupposto della responsabilità da reato degli enti i reati ambientali, di cui l'art. 25-*undecies* del decreto *de quo*.

Si tratta di fattispecie a tutela di specie animali e vegetali, poste a presidio rispetto alla distruzione di *habitat* all'interno di un sito protetto, nonché in materia di scarichi idrici, di gestione dei rifiuti, di bonifica dei siti inquinati, di emissioni in atmosfera, di riduzione e cessazione dell'impiego delle sostanze lesive per l'ozono, di sversamento di idrocarburi e altre sostanze da parte delle navi. Occorre altresì menzionare le nuove figure di cui agli articoli 727-*bis* e 733-*bis* del Codice penale.

Trattandosi di reati-presupposto, trovano applicazione, ovviamente, i criteri di imputazione applicabili a seconda che il reato venga commesso da apicali ovvero da sottoposti, nell'interesse dell'ente o a suo vantaggio. Ad ogni modo, può non essere immediato individuare l'interesse o il vantaggio per l'ente in relazione ai reati *de quibus*. In argomento, è opportuno richiamare la circolare Assonime n. 15 del 28 maggio 2012, che così si esprime:

"[...] non vi è interesse dell'ente a provocare un disastro ambientale né ciò può arrecargli vantaggio; tuttavia, quando l'imprenditore non organizza l'attività in linea con le prescrizioni del D. lgs 231/01 accetta implicitamente il rischio di incorrere in un reato presupposto...mostra di essere negligente o imprudente. Quando poi l'accettazione del rischio di violare la legge è il risultato di scelte di contenimento di costi e di risparmio di spese, è ragionevole ritenere sussistente il "vantaggio" dell'Ente."

Di seguito una descrizione delle fattispecie incriminatrici rilevanti in relazione all'attività dell'ente.

1.1. Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-*bis* c.p.)

L'art. 727-*bis* c.p. dispone:

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a € 4.000,00, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie. Chiunque, fuori

dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a € 4.000,00, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie”.

Salvo che il fatto costituisca una fattispecie più grave, la *figura criminis* in commento si configura al ricorrere di varie condotte illecite nei confronti di specie animali e vegetali selvatiche protette.

Invero, l'art. 727-*bis* c.p. punisce sia la condotta di chi, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie selvatica protetta (comma 1), sia la condotta di chi, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta (comma 2).

Il legislatore, peraltro, adeguandosi alle previsioni comunitarie (art. 3, par. 1, lett. f della direttiva n. 2008/99/CE), esclude la configurabilità del reato nei casi in cui l'azione riguardi una quantità minima di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 727-*bis* c.p., per "specie animali o vegetali selvatiche protette" si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE (art. 1, comma 2, D. Lgs. 121/2011). Il richiamo riguarda, da un lato, la direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli *habitat* naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche (c.d. direttiva «Habitat») e, dall'altro, la direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (c.d. direttiva «Uccelli»).

1.2. Raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti (art. 256 D.lgs. 152/2006)

L'art. 256 D.lgs. 152/2006 prevede che:

"Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29 quattordicesimo, comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito: a) con la pena

- dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi; b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.*
- 2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2.*
- 3. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29 quattordicesimo, comma 1, Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.*
- 4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.*
- 5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).*
- 6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.*
- 7. Chiunque viola gli obblighi di cui agli articoli 231, commi 7, 8 e 9,*

233, commi 12 e 13, e 234, comma 14, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro.

8. I soggetti di cui agli articoli 233, 234, 235 e 236 che non adempiono agli obblighi di partecipazione ivi previsti sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da ottomila euro a quarantacinquemila euro, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi. Sino all'adozione del decreto di cui all'articolo 234, comma 2, le sanzioni di cui al presente comma non sono applicabili ai soggetti di cui al medesimo articolo 234.

9. Le sanzioni di cui al comma 8 sono ridotte della metà nel caso di adesione effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine per adempiere agli obblighi di partecipazione previsti dagli articoli 233, 234, 235 e 236”.

L'art. 256 Cod. Amb. dispone sanzioni penali per una pluralità di condotte che, configurandosi prevalentemente come violazioni di disposizioni normative relative alla gestione di rifiuti, sono potenzialmente lesive dell'ambiente.

Le attività illecite previste dalla predetta disposizione sono riconducibili alla categoria dei "reati di pericolo astratto". A questo riguardo, si deve osservare come la differenza tra quest'ultima categoria di fattispecie e quella dei "reati di pericolo concreto" consista essenzialmente nel soggetto chiamato ad effettuare il c.d. giudizio di pericolo, vale a dire il giudizio di lesività della condotta, benché potenziale, ovvero sia di idoneità lesiva della stessa. Mentre nel secondo caso il giudizio di pericolo è affidato al giudice che procede, chiamato a verificare che la condotta del reo abbia effettivamente (concretamente) posto in essere un pericolo per il bene giuridico tutelato; nel primo caso, come nella fattispecie qui commentata, è lo stesso legislatore che, a monte, effettua il giudizio di pericolo, ritenendo le condotte tipicizzate astrattamente idonee a ledere il bene giuridico protetto. Ne consegue che, fuori dei casi in cui il pericolo pur astratto non sia un pericolo reale (vale a dire un pericolo, potremmo dire, immaginario) – circostanza questa che farebbe venire in considerazione una stessa questione di legittimità costituzionale della fattispecie –, nei reati di pericolo astratto non v'è necessità di verificare concretamente la sussistenza del pericolo.

La semplice violazione delle norme relative alle attività di gestione dei rifiuti l'impedimento dei controlli predisposti in via amministrativa costituiscono, quindi, di per

sé delle fattispecie di reato punibili.

Le fattispecie rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa della società ai fini del D.lgs. 231/01 sono le seguenti.

- Gestione non autorizzata di rifiuti ai sensi dell'art. 256 comma 1 Cod. Amb.

Il primo comma dell'art. 256 Cod. Amb. punisce una pluralità di condotte connesse alla gestione non autorizzata dei rifiuti, ossia le attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti di qualsiasi genere – pericolosi e non pericolosi – in mancanza di specifica autorizzazione, iscrizione o comunicazione prevista dagli artt. da 208 a 216 Cod. Amb.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 193 comma 9 Cod. Amb., per le "attività di trasporto" non rilevano gli spostamenti di Rifiuti all'interno di un'area privata. Una responsabilità del produttore potrebbe, tuttavia, configurarsi a titolo di concorso nel reato. Ciò, non solo in caso di conoscenza della natura illecita dell'attività di gestione dei rifiuti concessa in appalto, ma anche in caso di violazione di specifici obblighi di controllo sul soggetto incaricato alla raccolta e smaltimento dei rifiuti prodotti.

Si tenga, infatti, presente che tutti i soggetti coinvolti nel complesso delle attività di gestione dei rifiuti – tra cui anche il produttore – sono tenuti non solo al rispetto delle disposizioni normative relative al proprio ambito di attività, ma anche ad un controllo sulla corretta esecuzione delle attività precedenti o successive alla propria.

Pertanto, il produttore è tenuto a controllare che il soggetto a cui venga affidata la raccolta, il trasporto o lo smaltimento dei rifiuti prodotti svolga tali attività in modo lecito. In caso contrario, l'inosservanza di obblighi precauzionali potrebbe determinare un "concorso colposo nel reato doloso".

- Gestione di discarica non autorizzata ai sensi dell'art. 256 terzo comma Cod. Amb.

Il comma terzo della suddetta disposizione punisce chiunque realizzi o gestisca una discarica non autorizzata, con specifico aggravamento di pena nel caso in cui tale discarica sia destinata allo smaltimento di rifiuti pericolosi. In particolare, la definizione di discarica non comprende

"gli impianti in cui i rifiuti sono scaricati al fine di essere preparati per il successivo trasporto in un impianto di recupero, trattamento o smaltimento, e lo stoccaggio di rifiuti in attesa di recupero o trattamento per un periodo inferiore a tre anni come norma generale, o lo stoccaggio di rifiuti in attesa di smaltimento per un periodo inferiore a

un anno”.

La Corte di Cassazione ha, inoltre, chiarito che deve considerarsi “discarica” anche la zona interna al luogo di produzione dei rifiuti destinata stabilmente allo smaltimento degli stessi (Cass. Pen. Sent. 26 gennaio 2007 n. 10258).

Al fine di determinare la condotta illecita di realizzazione e gestione di discarica non autorizzata devono quindi sussistere le seguenti condizioni:

- a) una condotta ripetuta nel tempo di accumulo dei rifiuti in un’area o anche il semplice allestimento dell’area attraverso lo spianamento o la recinzione del terreno;
- b) b) il degrado dell’area stessa, consistente nell’alterazione permanente dello stato dei luoghi;
- c) il deposito di una quantità consistente di rifiuti.

Ai fini della configurabilità della “gestione abusiva”, peraltro, deve essere svolta un’attività autonoma, successiva alla realizzazione, che implichi l’attivazione di un’organizzazione di mezzi e persone volti al funzionamento della discarica stessa.

- Miscelazione di rifiuti pericolosi ai sensi dell’art. 256 quinto comma Cod. Amb.

Sono punite, ai sensi del comma quinto dell’art. 256 Cod. Amb., le attività non autorizzate di miscelazione dei rifiuti aventi differenti caratteristiche di pericolosità ovvero di rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi. Si ricorda che la miscelazione dei rifiuti pericolosi – che non presentino la stessa caratteristica di pericolosità, tra loro o con altri rifiuti, sostanze o materiali – è consentita solo se espressamente autorizzata ai sensi e nei limiti di cui all’art. 187 Cod. Amb. Suddetta condotta, pertanto, assume rilevanza penale solo se eseguita in violazione di tali disposizioni normative.

- Deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi ai sensi dell’art. 256 sesto comma del Cod. Amb.

È infine punita, ai sensi del comma sesto dell’art. 256 del Cod. Amb., la violazione del divieto di deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi presso il luogo di produzione previsto dall’art 227 Cod. Amb.

Il reato può considerarsi integrato qualora sussistano le seguenti condizioni:

- a) in caso di rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo compresi nell’elenco esemplificativo previsto dall’Allegato 1 del D.P.R. 15 luglio 2003 n. 254 “Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell’articolo 24 della L. 31 luglio 2002, n. 179”;

- b) nell'ipotesi di violazione dei limiti temporali o quantitativi previsti dall'art. 8 del D.P.R. 254/2003, il quale dispone che il deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi può avere una durata massima di cinque giorni dal momento della chiusura del contenitore.

1.3. Inquinamento del suolo, sottosuolo e delle acque sotterranee (art. 257 d.lgs. 152/2006)

L'art. 257 del predetto Decreto Legislativo prevede che:

"1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro. 2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose".

L'art. 257, comma primo, Cod. Amb., concernente la disciplina penale della bonifica dei siti, prevede due distinte fattispecie di reato.

a) L'omessa bonifica del sito inquinato

In particolare, ai sensi dell'art. 257 Cod. Amb. è in primo luogo punito chiunque cagioni l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee, con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito dell'apposito procedimento amministrativo delineato dagli articoli 242 e ss. Cod. Amb. Presupposti per la configurabilità della suddetta fattispecie di reato sono sia il superamento delle concentrazioni soglia di rischio (CSR), sia la mancata bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti.

Trattasi di reato di evento a condotta libera o reato causale puro, sottoposto a condizione obiettiva di punibilità, dove l'evento di reato è previsto solo come evento di danno, ossia come inquinamento mentre, l'inquinamento è definito come superamento delle concentrazioni soglia di rischio (CSR), che costituisce un rischio superiore ai livelli di attenzione individuati dalle concentrazioni soglia di contaminazione ("CSC") e quindi ai livelli di accettabilità già definiti dal D.M. n. 471/1999.

Pertanto, non viene punito l'inquinamento in sé, ma la mancata bonifica da eseguirsi secondo le regole fissate nell'apposito progetto. A tal proposito, la Suprema Corte (Cass. penale, sez. III, 9 giugno 2010, n. 22006) ha precisato che

«la configurabilità del reato richiede necessariamente il superamento della concentrazione della soglia di rischio (CSR), ma la consumazione del reato non può prescindere dall'adozione del progetto di bonifica ex art. 242. Infatti, l'art. 257 prevede ora che la bonifica debba avvenire in conformità al progetto di cui agli artt. 242 e seguenti che regolano la procedura di caratterizzazione e il progetto di bonifica così superando la formulazione dell'art. 51-bis del D. Lgs. n. 22/1997 che si limitava a prevedere la bonifica secondo il procedimento di cui all'art. 17. Si deve ritenere, quindi, che in assenza di un progetto definitivamente approvato non possa nemmeno essere configurato il reato di cui all'art. 257».

b) La mancata comunicazione dell'evento inquinante alle autorità competenti secondo le modalità indicate dall'art. 242 Cod. Amb.

Al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito, il responsabile della contaminazione deve, entro le 24 ore successive alla realizzazione dell'evento, adottare le necessarie misure di prevenzione e darne immediata comunicazione ai sensi e con le modalità di cui all'art. 304, comma 2, Cod. Amb. In questo caso, diversamente dal reato di omessa bonifica, la Corte regolatrice ha affermato (Cassazione penale, sez. III, 29 aprile 2011, n. 16702) che

«la segnalazione che il responsabile dell'inquinamento è obbligato a effettuare alle autorità indicate in base all'art. 242 è dovuta a prescindere dal superamento delle soglie di contaminazione e la sua omissione è sanzionata dall'art. 257».

1.4. Traffico illecito di rifiuti (art. 259 D.lgs. n. 152/2006)

La fattispecie di cui in rubrica è tipicizzata come segue:

"Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi".

Ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 25-*undecies* del D.Lgs. 231/2001 e 259 comma 1 del Cod. Amb., sono punite due fattispecie di reato connesse ai traffici e alle spedizioni transfrontaliere dei rifiuti. Con specifico riguardo al traffico illecito dei rifiuti, configurano tale fattispecie di reato le condotte espressamente previste dall'articolo 26 del regolamento (CEE) del 1° febbraio 1993, n. 259, ossia qualsiasi spedizione di rifiuti effettuata:

- senza invio di notifica e/ o senza il consenso delle autorità competenti interessate;
- con il consenso delle autorità competenti interessate ottenuto mediante falsificazioni, false dichiarazioni o frode;
- senza essere concretamente specificata nel documento di accompagnamento;
- in modo tale da comportare uno smaltimento o un recupero in violazione delle norme comunitarie o internazionali;
- in violazione dei divieti di importazione ed esportazione dei rifiuti previsti dagli articoli 14, 16, 19 e 21 del suddetto Regolamento 259/1993.

In relazione, invece, alla spedizione di rifiuti destinati al recupero (specificamente elencati nell'Allegato II del suddetto Regolamento 259/1993) la condotta criminosa si configura ogni qualvolta vengano violate le condizioni espressamente previste dall'art. 1 comma 3 dello stesso.

1.5. Delitti ex artt. 1 e 2 Legge n. 150/1992, in materia di reati relativi all'applicazione della Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione)

L'art. 1 del D.lgs. 150/1992 prevede che:

"1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro quindicimila a euro centocinquantamila chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;

b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;

d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;

e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;

f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.

2. In caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro trentamila a euro trecentomila. Qualora il reato suddetto sia commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di due anni".

L'art. 2 prevede che:

"1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da euro ventimila a euro duecentomila o con l'arresto da sei mesi ad un anno, chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;

b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;

d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte

contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;
e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;
f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento.

2. In caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da sei mesi a diciotto mesi e dell'ammenda da euro ventimila a euro duecentomila. Qualora il reato suddetto sia commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi'.

1.6. Falsità (materiale o ideologica) in atti commesse in relazione ai certificati, licenze o altri documenti rientranti nella disciplina di cui alla Legge n. 150/1992 (art. 3-*bis* Legge n. 150/1992)

L' art. 3-*bis* Legge n. 150/1992 prevede che:

" 1. Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale.
2. In caso di violazione delle norme del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, le stesse concorrono con quelle di cui agli articoli 1, 2 e del presente articolo."

2. Mappa aziendale delle aree a rischio commissione dei reati ambientali

Le macroaree di attività considerate maggiormente a rischio in relazione ai reati ambientali sono ritenute le seguenti:

- **Ordinaria e straordinaria amministrazione.**


Nell'ambito dell'area "Ordinaria e straordinaria amministrazione" il processo (o attività) sensibile è risultato quello di:

- Gestione aspetti ambientali.

Segnatamente, risultano sensibili le seguenti specifiche sub-attività rientranti nel processo di cui sopra:

- a) Gestione dell'*iter* per il corretto smaltimento dei rifiuti sanitari provenienti da attività veterinaria;
- b) Con riferimento al tracciamento dei rifiuti, la certificazione prevista dal SISTRI;
- c) Gestione delle autorizzazioni e della documentazione prevista in materia di salvaguardia dell'incolumità e trasporto di animali.

Per ciascuna macroarea è stata elaborata una mappatura del rischio. Peraltro, merita di essere evidenziato che ad ogni macroarea corrispondono una o più procedure aziendali, il rispetto delle quali da parte degli esponenti aziendali costituisce lo strumento attraverso il quale l'azienda si adegua al Modello organizzativo adottato, attraverso il seguente schema:



3. Principi generali di comportamento.

La presente Parte speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai membri del Consiglio di amministrazione, dal Direttore generale, dalle singole funzioni responsabili a seconda dei casi coinvolte nelle attività specificamente esposte al rischio di commissione dei reati di cui alla presente Parte speciale, dai dipendenti operanti nelle aree di attività a rischio, nonché da collaboratori esterni e *partner*.

La presente Parte speciale prevede l'espresso divieto – a carico degli esponenti aziendali, in via diretta, ed a carico dei collaboratori esterni e *partner*, tramite l'apposizione di apposite clausole contrattuali – di:

- realizzare condotte tali da integrare le fattispecie di reati ambientali (art. 25 *undecies* del Decreto);
- porre in essere comportamenti che, sebbene non risultino idonei ad integrare, come tali, fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente divenirlo;
- porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interessi nella Fondazione in relazione a quanto previsto dalle suddette ipotesi di reato;
- tacere, verso l'Organismo di vigilanza, l'esistenza eventuale di una circostanza di conflitto di interessi con la Fondazione da parte dei soggetti in posizione apicale, soggetti che invero rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, ovvero ancora esercitanti, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'ente stesso.

Nella gestione delle attività in oggetto, tutti i Destinatari del presente Modello dovranno garantire le seguenti azioni preventive di carattere generale:

- a) Segregazione delle attività: separazione delle attività in modo tale che nessuno possa gestire in autonomia tutto lo svolgimento di un processo.
- b) Norme/Circolari: disposizioni aziendali e procedure formalizzate idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante.
- c) Poteri autorizzativi e di firma: coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate (prevedendo, ove richiesto, l'indicazione delle soglie di approvazione delle spese) e chiaramente definiti e conosciuti all'interno della Fondazione.
- d) Tracciabilità: verificabilità *ex post* del processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile, anche tramite appositi supporti documentali e, in ogni caso, dettagliata disciplina della possibilità di cancellare o distruggere le registrazioni effettuate.

- e) Formazione: la Fondazione garantisce la formazione continua ai soggetti che a vario titolo insistono sui processi in esame.

4. Presidi di controllo specifici

È necessario assicurare che siano formalmente tracciabili e documentati (anche ai fini delle attività di verifica di competenza dell'Organismo di Vigilanza) i seguenti presidi di controllo ritenuti maggiormente rilevanti al fine di mitigare potenziali rischi-reato ai sensi del D.lgs. 231/01:

- tutte le comunicazioni della Fondazione devono essere tracciate;
- devono essere previste riunioni periodiche tra il Direttore generale e l'Organismo di Vigilanza per verificare l'attuazione delle regole di gestione;
- deve essere garantita la chiara definizione dei dati e delle informazioni che devono essere forniti al Direttore generale da parte dei responsabili di ogni singola funzione aziendale.

Con specifico riferimento alla gestione degli adempimenti per lo smaltimento dei rifiuti in base alle disposizioni di cui all'art. 256 del D.lgs. n. 152/2006:

- i.* occorre definire i ruoli, le responsabilità operative, i principi di comportamento e di controllo;
- ii.* occorre coinvolgere a tal fine, ciascuno secondo le rispettive competenze, il Presidente del CdA, il DG, la Direzione veterinaria ed eventuali altre direzioni delegate, nonché la società esterna di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti;
- iii.* occorre seguire il seguente iter procedimentale,
 1. selezione e affidamento dell'incarico alla società esterna;
 2. gestione dei rapporti con la società di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti;
 3. predisposizione e archiviazione della documentazione attestante l'attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti in base a quanto disposto dall'art. 256 del D.lgs. 152/2006;

- iv.* i soggetti coinvolti nell'attività hanno l'obbligo di garantire la completa tracciabilità dell'iter decisionale, autorizzativo e delle attività di controllo svolte, archiviando in maniera corretta e dettagliata i documenti di supporto;
- v.* in ogni caso è fatto divieto a tali soggetti di porre in essere, collaborare, dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini del Decreto 231, ed in particolare, è fatto divieto di fornire documenti ed informazioni incompleti o fuorvianti; di ostacolare in qualsiasi modo lo svolgimento dell'attività di controllo da parte degli organi di controllo e delle Autorità di Vigilanza in genere;
- vi.* tutti i soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nel processo di gestione degli adempimenti per lo smaltimento dei rifiuti in base alle disposizioni di cui all'art. 256 d.lgs. 152/2006, qualora vengano a conoscenza di fatti, comportamenti eccezionali che possano integrare le fattispecie di reato ai sensi del Decreto 231 o comunque qualsiasi altro evento "atipico", sono tenuti a darne tempestiva comunicazione all'Organismo di Vigilanza secondo le modalità previste dal Modello. L'Organismo di Vigilanza potrà quindi richiedere alle funzioni a vario titolo coinvolte di comunicare periodicamente il rispetto delle regole comportamentali sancite nel presente protocollo nello svolgimento dei compiti assegnati. Il Responsabile dell'area coinvolta, coordinando le strutture di propria competenza, garantirà la costante tracciabilità del processo seguito, comprovante il rispetto della normativa, tenendo a disposizione dell'Organismo di Vigilanza, in appositi archivi, tutta la documentazione all'uopo necessaria. Ogni modifica al presente documento deve essere preventivamente sottoposta all'Organismo di Vigilanza che ne valuterà l'adeguatezza e la coerenza rispetto alle disposizioni del Decreto.

Con specifico riferimento al rispetto degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari in base alle disposizioni di cui all'art. 258 d.lgs. 152/2006:

- i.* occorre definire i ruoli, le responsabilità operative, i principi di comportamento e di controllo;
- ii.* a tal fine, è necessario coinvolgere, ciascuno secondo le rispettive competenze, il Presidente del CdA, il DG, la Direzione veterinaria ed eventuali

altre direzioni delegate, nonché la società esterna di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti;

- iii.* occorre seguire il seguente iter procedimentale:
1. individuazione e indicazione della documentazione da predisporre, specificando, per ciascun documento, ruoli e responsabilità delle Direzioni competenti;
 2. predisposizione della documentazione;
 3. invio dell'informativa alle Autorità competenti;
- iv.* i soggetti coinvolti nell'attività *de qua* devono garantire la completa tracciabilità dell'iter decisionale, autorizzativo e delle attività di controllo svolte, archiviando in maniera corretta e dettagliata i documenti di supporto;
- v.* in ogni caso è fatto divieto a tali soggetti di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini del Decreto 231;
- vi.* in particolare, le Direzioni competenti hanno l'obbligo di archiviazione in forma cartacea e/o elettronica della documentazione prodotta nell'ambito delle attività *de quibus*;
- vii.* è comunque vietato fornire documenti ed informazioni incompleti o fuorvianti, nonché porre in essere comportamenti che possano ostacolare in qualsiasi modo lo svolgimento dell'attività di controllo da parte degli organi di controllo e delle Autorità di Vigilanza in genere;
- viii.* tutti i soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nel processo che prevede lo svolgimento delle attività necessarie per il rispetto degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari in base alle disposizioni di cui all'art. 258 del d.lgs. 152/2006, qualora vengano a conoscenza di fatti, comportamenti eccezionali che possano integrare le fattispecie di reato ai sensi del Decreto 231 o comunque qualsiasi altro evento "atipico", sono tenuti a darne tempestiva comunicazione all'Organismo di Vigilanza secondo le modalità previste dal Modello. L'Organismo di Vigilanza potrà quindi richiedere alle funzioni a vario titolo coinvolte di comunicare periodicamente il rispetto delle regole comportamentali sancite nel presente protocollo nello svolgimento dei compiti assegnati. Il Responsabile dell'area

coinvolta, coordinando le strutture di propria competenza, garantirà la costante tracciabilità del processo seguito, comprovante il rispetto della normativa, tenendo a disposizione dell'Organismo di Vigilanza, in appositi archivi, tutta la documentazione all'uopo necessaria. Ogni modifica al presente documento deve essere preventivamente sottoposta all'Organismo di Vigilanza che ne valuterà l'adeguatezza e la coerenza rispetto alle disposizioni del Decreto.

Con specifico riferimento alla tracciabilità dei rifiuti nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 260 del d.lgs. 152/2006:

- i.* occorre definire i ruoli, le responsabilità operative, i principi di comportamento e di controllo relativamente al processo che prevede lo svolgimento delle attività volte a garantire la tracciabilità dei rifiuti nel rispetto delle disposizioni di cui all'art 260 del d.lgs. 152/2006;
- ii.* a tal fine, occorre coinvolgere, ciascuno secondo le rispettive competenze, il Presidente del CdA, il DG, Direzione affari generali, nonché società esterne di gestione del servizio *de quo*;
- iii.* occorre seguire il seguente iter procedimentale:
 1. selezione tramite gara d'appalto della Società incaricata di gestire e smaltire i rifiuti;
 2. gestione dei rapporti con le società di cui sopra;
- iv.* tutti i soggetti coinvolti devono garantire la completa tracciabilità dell'iter decisionale, autorizzativo e delle attività di controllo svolte, archiviando in maniera corretta e dettagliata i documenti di supporto;
- v.* in ogni caso, a tali soggetti è fatto divieto di collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini del Decreto 231;
- vi.* le Direzioni competenti hanno l'obbligo di archiviazione in forma cartacea e/o elettronica della documentazione prodotta nell'ambito delle attività di cui al presente processo;
- vii.* è comunque fatto divieto di fornire documenti ed informazioni incompleti o fuorvianti, nonché di porre in essere comportamenti che possano ostacolare

in qualsiasi modo lo svolgimento dell'attività di controllo da parte degli organi di controllo e delle Autorità di Vigilanza in genere;

- viii.* tutti i soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nel processo che prevede lo svolgimento delle attività volte a garantire la tracciabilità dei rifiuti nel rispetto delle disposizioni di cui all'art 260 del d.lgs. 152/2006, qualora vengano a conoscenza di fatti, comportamenti eccezionali che possano integrare le fattispecie di reato ai sensi del Decreto 231 o comunque qualsiasi altro evento "atipico", sono tenuti a darne tempestiva comunicazione all'Organismo di Vigilanza secondo le modalità previste dal Modello. L'Organismo di Vigilanza potrà quindi richiedere alle funzioni a vario titolo coinvolte di comunicare periodicamente il rispetto delle regole comportamentali sancite nel presente protocollo, nello svolgimento dei compiti assegnati. Il Responsabile dell'area coinvolta, coordinando le strutture di propria competenza, garantirà la costante tracciabilità del processo seguito, comprovante il rispetto della normativa, tenendo a disposizione dell'Organismo di Vigilanza, in appositi archivi, tutta la documentazione all'uopo necessaria. Ogni modifica al presente documento deve essere preventivamente sottoposta all'Organismo di Vigilanza che ne valuterà l'adeguatezza e la coerenza rispetto alle disposizioni del Decreto.

Occorre in generale dare debita evidenza alle operazioni svolte nelle aree a rischio.

A tal fine, il Direttore generale e i responsabili delle funzioni all'interno delle quali vengono svolte operazioni a rischio divengono responsabili delle aree a rischio-reato di ogni singola operazione a rischio da loro direttamente svolta o attuata nell'ambito della funzione a loro facente capo.

Detti responsabili:

- divengono i soggetti referenti dell'operazione a rischio;
- sono responsabili in particolare dei rapporti con i pubblici ufficiali, per le attività con essi svolte.

5. Gestione dei processi incidenti sul rischio reati ambientali

Occorre a questo punto dare debita evidenza delle operazioni svolte nelle aree a rischio, con particolare riferimento alla specifica attività aziendale, al fine di individuare i presidi utili alla mitigazione dei rischi di commissione dei c.d. reati ambientali

Le schede che seguono sono composte da sei riquadri: **attività sensibile** (macroarea relativa alle "attività a rischio commissione reati ambientali"); **reato** (reati "rilevanti", alla cui commissione è esposta la Fondazione); **finalità della condotta** (elencazione a titolo esemplificativo e non esaustivo); **esempi di modalità di realizzazione della condotta** (elencazione a titolo esemplificativo e non esaustivo); **attività di controllo** (principi e regole contenuti nel Modello e nelle Procedure aziendali, etc. per prevenire la commissione dei reati indicati); **fattore qualificante il controllo** (strumento aziendale - Modello, Procedure aziendali, etc. - in cui sono contenute le regole il cui rispetto esonera l'azienda dalla responsabilità amministrativa dell'ente per uno dei fatti - reato indicati).

Attività sensibile: gestione aspetti ambientali.

Reato:

- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-*bis* c.p.);
- Raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti (art. 256 D.lgs. 152/2006);
- Inquinamento del suolo, sottosuolo e delle acque sotterranee (art. 257 d.lgs. 152/2006);
- Traffico illecito di rifiuti (art. 259 D.lgs. n. 152/2006);
- Delitti *ex artt.* 1, 2 e 6 Legge n. 150/1992, in materia di reati relativi all'applicazione della Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione);
- Falsità (materiale o ideologica) in atti commesse in relazione ai certificati,

licenze o altri documenti rientranti nella disciplina di cui alla Legge n. 150/1992 (art. 3-*bis* Legge n. 150/1992).

Finalità della condotta: ottenere vantaggi indebiti per la Fondazione

Esempi di modalità di realizzazione della condotta: 1) Il personale della Fondazione, e in particolare facente capo alla Direzione Zoologica e Botanica, al fine di assicurare un risparmio di spesa alla Fondazione, omette di adottare le cautele necessarie alla sopravvivenza della specie protetta del lupo, in tal modo cagionando la morte di un numero non trascurabile di esemplari, dunque impattando significativamente sullo stato di conservazione della specie. 2) La Fondazione, al fine di realizzare un risparmio di spesa, affida la gestione dei propri rifiuti a una ditta sprovvista delle prescritte autorizzazioni. 3) Il personale della Fondazione, avendo la necessità di smaltire liquidi contenenti sostanze inquinanti, al fine di realizzare un risparmio di spesa, scarica detti liquidi all'interno dei locali del bioparco, in tal modo inquinando il suolo, il sottosuolo e/o le acque sotterranee. 4) Per smaltire la carcassa di un animale con modalità più semplici rispetto a quelle invece prescritte dalla normativa applicabile, e realizzare in tal modo un risparmio di spesa per la Fondazione, il DG, di concerto con i vertici della ditta incaricata della gestione rifiuti, organizza la spedizione di detta carcassa in violazione delle prescrizioni di cui all'art. 26 regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259. 5) La Fondazione acquista un animale rientrante tra le specie di cui agli allegati A e B del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, omettendo tuttavia di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento anzidetto. 6) La Fondazione comunica all'autorità competente informazioni non corrispondenti al vero, al fine di ottenere una licenza o di un certificato in relazione all'acquisizione di una specie animale selvatica.

Attività di controllo: 1) Tracciamento delle comunicazioni della Fondazione. 2) Previsione di riunioni periodiche tra il Direttore generale e l'Organismo di

vigilanza per verificare l'attuazione delle regole di gestione. 3) Garantire la chiara definizione dei dati e delle informazioni che devono essere forniti al Direttore generale da parte dei responsabili di ogni singola funzione aziendale coinvolta nelle attività idonee a produrre un rischio di commissione dei reati di cui alla presente Parte speciale. 4) Con specifico riferimento alla gestione degli adempimenti per lo smaltimento dei rifiuti, (i) definizione dei ruoli, delle responsabilità operative, dei principi di comportamento e di controllo; (ii) coinvolgimento a tal fine, ciascuno secondo le rispettive competenze, del Presidente del CdA, del DG, della Direzione veterinaria e di eventuali altre direzioni delegate, nonché della società esterna di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti; (iii) rispetto del seguente iter procedimentale, i.e., (iii.a) selezione e affidamento dell'incarico alla società esterna, (iii.b) gestione dei rapporti con la società di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti, (iii.c) predisposizione e archiviazione della documentazione attestante l'attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti in base a quanto disposto dall'art. 256 del D.lgs. 152/2006; (iv) garanzia della completa tracciabilità dell'iter decisionale, autorizzativo e delle attività di controllo svolte, archiviando in maniera corretta e dettagliata i documenti di supporto; (v) divieto per i soggetti coinvolti nelle attività anzidette di fornire documenti ed informazioni incompleti o fuorvianti, di ostacolare in qualsiasi modo lo svolgimento dell'attività di controllo da parte degli organi di controllo e delle Autorità di vigilanza in genere; (vi) in capo a tutti i soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nel processo di gestione degli adempimenti per lo smaltimento dei rifiuti in base alle disposizioni di cui all'art. 256 d.lgs. 152/2006, per il caso di loro conoscenza di fatti, comportamenti eccezionali tali da integrare le fattispecie di reato ai sensi del Decreto 231 o comunque di qualsiasi altro evento "atipico", obbligo di tempestiva comunicazione al riguardo all'Organismo di vigilanza secondo le modalità previste dal Modello; (vii) assunzione, da parte dell'Organismo di vigilanza, delle conseguenti e più opportune iniziative.

Fattore qualificante il controllo:

- Modello organizzativo;
- Istruzioni operative: v. *supra* § 4;
- Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza.

6. Istruzioni e verifiche dell'Organismo di Vigilanza

I compiti dell'Organismo di Vigilanza in relazione al pericolo di commissione di reati ambientali sono i seguenti:

- i.* monitoraggio dell'efficacia delle regole di corretta gestione degli adempimenti in materia ambientale, come sopra dettagliati;
- ii.* esame di eventuali segnalazioni provenienti da qualsiasi dipendente e disposizione degli accertamenti ritenuti necessari.